



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
sezione I civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:

dr. Antonella Guerra		Presidente
dr. Virginia Manfroni		giudice
dr. Luigi Edoardo Fiorani	rel./est.	giudice

nel procedimento promosso da
CORNELIO, con l'avv. L. F. S.

RICORRENTE

contro

TULLIA, con l'avv. T. C.

RESISTENTE

Con l'intervento di

Avv. M. D. B., n.q. di curatrice speciale della minore BERENICE, nata l'11 settembre 2015.

a scioglimento della riserva assunta;
visto il parere del Pubblico Ministero;
sentito il giudice relatore;
ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Rilevato che la curatrice speciale della minore BERENICE, nominata con decreto del 27 dicembre 2022, ha formulato istanza in data 14 marzo 2023, riferendo che la madre avrebbe unilateralmente deciso di trasferirsi con la figlia a LATINA (Roma), senza richiedere l'autorizzazione del Tribunale e rappresentando falsamente alla scuola di essere l'unico genitore affidatario, onde ottenere il nulla osta per il cambio di scuola di BERENICE;

considerato che la curatrice ha formulato le seguenti richieste: *“in via preliminare: - disporsi l'ammissione di una consulenza tecnica, acquisite informazioni anche attraverso la somministrazione di test psicometrici e l'audizione di figure terze significative ed i servizi socio sanitari già coinvolti, affinché il consulente valuti la personalità ed i limiti dei genitori, le loro residue capacità di interrelazione quanto al comune e persistente ruolo genitoriale ed inoltre la loro adeguatezza quali genitori affidatari tale da comprendere e valutare le necessità, le capacità e le inclinazioni naturali della figlia per consentire una crescita serena ed uno sviluppo personale adeguato, verificando l'evoluzione psicologica ed affettiva di BERENICE. Nel merito in via provvisoria: 1) disporsi l'affidamento della figlia BERENICE ai servizi socio sanitari, con*

collocazione eterofamiliare fornendo ogni indicazione utile in ordine al miglior collocamento presso un nucleo familiare o, in subordine, una comunità familiare ispirandosi nella valutazione alla tutela dei preminenti interessi morali e materiali della minore e con incarico agli stessi di:

- *determinare le modalità e le tempistiche delle visite padre-figlia predisponendo, se ritenuto opportuno, un calendario di visite facilitanti, come disposto da Codesto Giudice con decreto del 12 dicembre 2022, dandone attuazione;*
- *vigilare sulle scelte sanitarie nel primario interesse di BERENICE adottando le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione e rimettendo all'Autorità Giudiziaria le decisioni di maggior interesse per la minore;*
- *avviare con urgenza un sostegno psicologico alla minore per il tramite del Servizio di NPIEE come disposto da Codesto Giudice con provvedimento assunto all'udienza del 15 giugno 2022;*
- *adottare le scelte scolastiche nell'interesse prioritario di BERENICE valutando il reinserimento della stessa presso l'Istituto Comprensivo ... frequentato dalla stessa sino al 16 gennaio 2023.*

2) Ammonirsi TULLIA al rispetto delle obbligazioni previste con provvedimenti provvisori del 15 giugno 2022 e 12 dicembre 2022 ex art. 709 ter, II comma, n. 1, cpc.

3) Condannarsi la stessa al risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore BERENICE ex art. 709 ter, II comma, n. 2 cpc, per l'importo di 5.000,00 € o in altra misura ritenuta di giustizia.

4) Disporsi la somma giornaliera dovuta a carico di TULLIA per ciascun giorno di violazione dei provvedimenti assunti da Codesto Giudice ai sensi dell'art. 614 bis cpc.

5) Condannarsi la stessa al pagamento di una somma amministrativa pecuniaria di 1.000,00 €, o in altra misura ritenuta di giustizia, a favore della Cassa delle ammende”;

rilevato che, all'ultima udienza, il procuratore del ricorrente ha richiesto di disporre il collocamento di BERENICE presso i nonni paterni, allegando che CORNELIO avrebbe dato piena prova di un serio impegno nel superamento delle problematiche legate al consumo di cocaina;

rilevato che la parte resistente, il cui difensore ha rinunciato al mandato in data 13 febbraio 2023, non ha contestato le allegazioni della curatrice circa l'avvenuto trasferimento, ma ha anzi prodotto, tramite il difensore sostituto d'udienza, documentazione che corrobora le allegazioni della curatrice (si allude alla cartella clinica di pronto soccorso di LATINA del 20 marzo 2023, depositata all'udienza del 22 marzo 2023, dove la resistente si è recata per lombosciatalgia sinistra, dichiarando di essere residente in LATINA, via, nonché domiciliata nello stesso Comune in via

ritenuto che le dedotte (peraltro assai genericamente) problematiche di salute della resistente, nonché il tempo trascorso dalla rinuncia al mandato del suo difensore, non giustifichino l'accoglimento della richiesta di differimento della causa ad altra udienza, formalizzato dal difensore di TULLIA all'ultima udienza;

ritenuto che vi è ulteriore documentazione che conferma quanto riferito dalla curatrice speciale della minore, e segnatamente il contenuto della corrispondenza intercorsa tra il dirigente scolastico dell'istituto C. di COLA', il quale, in data 9 marzo 2023 e 14 marzo 2023 ha indirizzato alla curatrice della minore due distinte pec, aventi il seguente contenuto: 1) “[...] *comuniciamo che l'alunna BERENICE [...] si è trasferita presso l'istituto Comprensivo “..... dal 17/01/2023 con nulla osta al trasferimento ns. Prot. 0000404/U del 1701/2023”;* 2) “[...] *comuniciamo che la Signora TULLIA, mamma dell'alunna BERENICE, nella domanda di iscrizione [...] presentata presso il nostro Istituto in data 02 settembre 2021 [...] ha autocertificato di aver ottenuto “l'affido esclusivo da aprile 2021. Dalla data di iscrizione del 02.09.2021 di BERENICE, preciso che nulla è mai pervenuto ai nostri uffici da parte del Signor CORNELIO o da un Suo legale in merito all'iscrizione presso questo istituto, né ad un'eventuale opposizione al trasferimento della*

bambina presso altra scuola”;

considerato che il comportamento della madre appare connotato da profili di indubbia gravità, anche tenuto conto che la stessa era già stata avvertita dal Tribunale, con provvedimento del 27 dicembre 2022, che la reiterazione di condotte ostacolanti o non collaboranti (in relazione al contenuto della relazione depositata dai Servizi sociali del Comune di nel mese di novembre 2022, avente il seguente contenuto: “lo scrivente servizio non ha dato corso, come richiesto da codesto Tribunale, agli incontri prodotti/facilitanti tra padre e figlia, in quanto la signora TULLIA, convocata via e-mail, non si è presentata ad alcuno degli appuntamenti fissati o proposti, ne è stato possibile raggiungerla telefonicamente. Il sig. CORNELIO si è presentato con regolarità agli incontri preliminari fissati presso il Servizio Spazio Neutro di questa Ulss; è stato disponibile ad aprire una riflessione su come sostenere la piccola BERENICE in questo percorso di riavvicinamento, dopo il lungo periodo di separazione trascorso”), avrebbe potuto, in caso di domanda in tal senso, giustificare la pronuncia dei provvedimenti previsti dall’art. 709-ter c.p.c.;

ritenuto che i reiterati inadempimenti della madre rispetto alle disposizioni del Tribunale integrino una violazione del diritto della minore alla bigenitorialità (da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione: Cass., 31902/2018) e che giustifichino l’affidamento ai Servizi sociali, tenuto conto che l’alta conflittualità tra i genitori rende del tutto impraticabile, allo stato, l’esercizio condiviso della genitorialità e valutato che la posizione del padre, nella eventuale prospettiva di statuizioni ex art. 337 quater c.c., deve essere oggetto di ulteriori approfondimenti;

ritenuto di poter condividere, in punto di attribuzione di competenze legate all’affidamento, la proposta del curatore, dovendosi, quindi, incaricare i Servizi sociali affidatari della minore di determinare le modalità e le tempistiche delle visite padre-figlia predisponendo un calendario di visite facilitanti, come disposto con decreto del 12 dicembre 2022, dandone attuazione; di vigilare sulle scelte sanitarie nel primario interesse di BERENICE adottando le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione e rimettendo all’Autorità Giudiziaria le decisioni di maggior interesse per la minore; di avviare con urgenza un sostegno psicologico alla minore per il tramite del Servizio di NPIEE; di adottare le scelte scolastiche nell’interesse prioritario di BERENICE valutando il reinserimento della stessa presso l’Istituto Comprensivo frequentato dalla stessa sino al 16 gennaio 2023;

considerato che, allo stato, per il criterio della prossimità, vadano incaricati dello svolgimento dei compiti appena elencati, i Servizi sociali del Comune di LATINA;

ritenuto che il mero fatto della pur grave condotta della madre non appaia idoneo, allo stato, a giustificare i drastici provvedimenti richiesti dalla curatrice, in ordine al collocamento della minore presso un nucleo familiare o, in subordine, in una comunità familiare, prima che sia valutata la rispondenza di tale soluzione all’effettivo benessere psico fisico di BERENICE;

valutato, a questo proposito, che, interpellata all’ultima udienza, la curatrice ha chiarito di aver proposto l’eterocollocamento in ragione del fatto che ad oggi vigerebbe un regime di visite facilitanti padre - figlia, sicché l’ipotesi di un collocamento presso i nonni paterni apparirebbe prematuro, se non preceduto da un’indagine valutativa;

ritenuto che tale precisazione appaia condivisibile e che dunque ogni statuizione in punto di collocamento della minore debba essere preceduta da approfondimenti da demandarsi tanto ai

Servizi sociali affidatari della minore, che di quello del padre, tenuto conto che questi ultimi, nella relazione depositata il 24 maggio 2022, non hanno svolto approfondimenti in tal senso, limitandosi a evidenziare l'opportunità di una ripresa di contatti tra padre e figlia (così la richiamata relazione: *“Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessario che il sig. CORNELIO mantenga la presa in carico presso il Serd territoriale. Si ritiene altresì importante che, previa preparazione della minore, il sig. CORNELIO possa accedere a delle visite protette con la figlia per sostenere e ripristinare la relazione ormai interrotta da diverso tempo tra i due”*);

considerato che gli accertamenti relativi al nucleo familiare paterno si palesano tanto più opportuni, ove si consideri che a fronte delle conclusioni della relazione del Serd del 27 ottobre 2022, dove, per un verso, si dava atto di un serio impegno dell'odierno ricorrente in relazione al percorso intrapreso per il superamento delle problematiche legate alla dipendenza da cocaina (si trascrive qui di seguito un passaggio della richiamata relazione: *“Nel corso dell'ultima presa in carico, in seguito a richiesta specifica dell'utente, sono ripresi i colloqui psicologici che in passato erano stati interrotti anzi tempo. Dal marzo 2021 fino a dicembre 2021 vi è stata una continuità di trattamento mai avuta nelle precedenti prese in carico. Il Sig. CORNELIO è rimasto astinente dalla cocaina nel corso di tutto il periodo, ha mantenuto l'impegno lavorativo, è riuscito ad avere sufficiente regolarità nei colloqui e, laddove necessario, è sempre stato preciso e puntuale nelle comunicazioni”*), ma dove pure, per l'altro verso, si evidenziavano criticità che ne impedivano la chiusura (così la relazione: *“L'ultimo colloquio in presenza al servizio è del 21-gennaio-2022, colloquio in cui ci si accorda che, successivamente al mese di Marzo 2022 in cui è programmato un esame del capello e la successiva visita presso la Commissione Patenti di Milano, avremmo concretizzato le dimissioni e la chiusura del percorso presso il nostro servizio, avendo raggiunto l'obiettivo della remissione dal disturbo da uso di sostanze (cocaina). Nel mese di luglio 2022 si ricontatta il sig. CORNELIO in quanto perviene al servizio il decreto del Tribunale ordinario di Verona con richiesta di relazione d'aggiornamento. Nel colloquio telefonico il paziente riferisce di aver cambiato lavoro dal mese di aprile e di svolgere l'attività prevalentemente all'estero. Il sig. CORNELIO ci informa di non aver effettuato l'esame del capello in quanto, per lavoro, è spesso in trasferta anche all'estero. È questa anche la motivazione che lo stesso porta agli operatori rispetto alla difficoltà di fissare appuntamenti presso il nostro servizio. Nei mesi successivi ci sono state comunicazioni via mail e colloqui telefonici e il sig. Cornelio ci ha trasmesso copia del contratto di lavoro e copia dell'esame del capello effettuato a settembre 2021 per la problematica d'alcol legata alla procedura del rinnovo della patente di guida (esito negativo per la ricerca di Etilglucuronide). Non risultano essere stati effettuati ulteriori accertamenti tossicologici su matrice cheratinica nel corso del 2022”*), il ricorrente ha prodotto, in data 21 marzo 2023, un esame del capello e del sangue;

ritenuto che per tale ragione debba essere richiesta al Serd competente per territorio ulteriore relazione di aggiornamento;

ritenuto di riservare all'esito degli ulteriori incarichi assegnati con il presente provvedimento, la decisione circa la disposizione o meno di consulenza tecnica d'ufficio;

ritenuto, in relazione all'istanza *ex art. 709 ter c.p.c.* proposta dalla curatrice speciale, che la più volte evidenziata gravità della condotta di TULLIA, e il fatto che la stessa faccia seguito a un provvedimento del Tribunale che espressamente la informava della gravità delle conseguenze di comportamenti inadempienti rispetto agli obblighi previsti, giustifichi - in considerazione dell'aggravamento del presente procedimento, in termini di tempi e di attività, che la detta condotta ha comportato - l'accoglimento della richiesta della curatrice di pronunciare la condanna

nei confronti della parte resistente al pagamento di una sanzione di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

ritenuto, sul piano del risarcimento in favore della minore, che si profili l'opportunità di riservare le relative statuizioni all'esito degli approfondimenti istruttori di cui sono stati incaricati i Servizi sociali;

ritenuto, in ogni caso, di dover sin da subito ammonire TULLIA a presentarsi, quando convocata, presso i Servizi incaricati e a non frapporre ostacoli al proficuo svolgimento dell'incarico;

ritenuto che al fine di garantire l'esecuzione dei provvedimenti assunti con il presente decreto, e di ristorare la minore dei danni derivanti da condotte della madre volte a impedire l'esercizio del diritto alla bigenitorialità, vada sin da subito disposto, in relazione alla domanda della curatrice di *“disporsi la somma giornaliera dovuta a carico di TULLIA per ciascun giorno di violazione dei provvedimenti assunti da Codesto Giudice”*, che ogni comportamento non ottemperante della madre, e non sorretto da adeguate giustificazioni, rispetto agli interventi che saranno programmati dai Servizi sociali (anche e soprattutto in punto di visite facilitanti del padre), ovvero dal Servizio NPIEE (in ordine al sostegno psicologico della bambina), giustificherà la condanna al pagamento in favore della minore dell'importo giornaliero di € 200,00;

ritenuto, infine, che, per quanto emerge dalla corrispondenza intercorsa tra la curatrice speciale e il direttore scolastico della minore, vada disposta, ai sensi dell'art. 331, comma 4, c.p.p., la trasmissione degli atti in procura, risultando dagli atti che la madre abbia falsamente rappresentato alla scuola di essere unico genitore affidatario della figlia BERENICE,

P.Q.M.

AFFIDA la figlia minore BERENICE ai Servizi sociali del Comune di residenza.

INCARICA i Servizi sociali affidatari, nonché quelli del Comune di residenza del padre affinché svolgano i compiti loro demandati in parte motiva e segnatamente, quanto a quelli dell'attuale Comune di residenza della minore BERENICE (LATINA): determinare le modalità e le tempistiche delle visite padre-figlia predisponendo un calendario di visite facilitanti, dandone attuazione; vigilare sulle scelte sanitarie nel primario interesse di BERENICE adottando le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione e rimettendo all'Autorità Giudiziaria le decisioni di maggior interesse per la minore; avviare con urgenza un sostegno psicologico alla minore per il tramite del Servizio di NPIEE; adottare le scelte scolastiche nell'interesse prioritario di BERENICE valutando il reinserimento della stessa presso l'Istituto Comprensivo frequentato dalla stessa sino al 16 gennaio 2023; quanto a quelli del Comune di residenza del padre (...): svolgere un'indagine socio ambientale sul contesto abitativo e familiare di CORNELIO, se del caso coordinandosi con il competente Serd, onde informare il Tribunale in merito ad eventuali persistenti problematiche in punto di dipendenza, ovvero sul loro documentato superamento.

INCARICA entrambi i Servizi, di fornire ogni indicazione utile in vista dell'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento e collocamento della minore (anche in relazione all'ipotesi di un eterocollocamento), nonché in relazione al regime di frequentazione con il genitore non collocatario.

INVITA il Serd competente per territorio in relazione a CORNELIO, di aggiornare il Tribunale in ordine a eventuali sopravvenienze rispetto al deposito dell'ultima relazione, nonché, ove ritenuto opportuno e ove consti il consenso di CORNELIO in tal senso, di proseguire con la presa in carico dell'odierno ricorrente.

CONDANNA TULLIA al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

AMMONISCE TULLIA a dare piena esecuzione alle statuizioni del presente provvedimento, individuando nell'importo di € 200,00, la somma che la stessa sarà tenuta a corrispondere per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti nella parte motiva del presente provvedimento.

INVITA i Servizi incaricati a depositare relazione sull'incarico svolto nel termine di giorni 10 prima della prossima udienza.

RINVIA la causa all'udienza del 15 novembre 2023, ore 10:30.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni ai Servizi sociali del Comune di LATINA (Roma), ai Servizi sociali competenti per territorio rispetto all'odierno ricorrente (residente in), nonché al Serd competente per territorio in relazione all'odierno ricorrente.

DISPONE la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, in relazione al disposto dell'art. 331, comma 4, c.p., in considerazione di quanto evidenziato in parte motiva.

Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 28 marzo 2023.

IL GIUDICE RELATORE
Luigi Edoardo Fiorani

LA PRESIDENTE
Antonella Guerra